

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3012}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(FERRI)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
(JERVOLINO RUSSO)

E DAL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
(TOGNOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(BONO PARRINO)

—

Disposizioni per favorire l'abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati

Presentato il 14 luglio 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esigenza di facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap — vivamente perseguita da tutte le associazioni di categoria e già affermata in alcuni paesi europei — è emersa nella legislazione italiana con l'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che detta norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Tale disposizione sostanzialmente prescriveva:

a) che tutti gli edifici pubblici aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, parascolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione avrebbero dovuto essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della legge stessa;

b) che i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane avrebbero dovuto essere resi accessibili agli invalidi non deambulanti;

c) che in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico potesse essere vietato l'accesso ai minorati;

d) che in tutti luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, in futuro edificati, avrebbe dovuto essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella;

e) che gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare debbano essere assegnati con precedenza agli invalidi con difficoltà di deambulazione qualora ne facciano richiesta.

Vi si prevedeva, all'ultimo comma, che le norme di attuazione sarebbero state emanate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Nel 1978 fu emanato il regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384) che recava tutte le prescrizioni tecniche per eliminare « gli impedimenti fisici comunemente definiti barriere architettoniche che sono ostacolo alla vita di relazione dei minorati ».

Negli articoli 1, 2 e 5 si sottolinea che le norme ivi dettate si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale e che per edifici pubblici a carattere collettivo sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.

Vi si dettano inoltre prescrizioni tecniche precise sulle caratteristiche dei percorsi pedonali, dei parcheggi, degli accessi alle strutture edilizie, delle scale, delle rampe, dei corridoi, delle porte, dei pavimenti, dei locali igienici e degli accessori; nonché disposizioni concernenti i servizi di trasporto tramviario, filoviario, automobilistico, ferroviario, di navigazione, di volo aereo, gli impianti telefonici pubblici, le sale e i luoghi per riunioni e spettacoli.

La legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1986) all'articolo 32 ha previsto il finanziamento di mutui da conce-

dersi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali e il finanziamento di mutui a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato per la realizzazione di interventi destinati ad abbattere le barriere architettoniche esistenti (interventi di ristrutturazione e adeguamento).

L'attuale legge finanziaria all'articolo 29, comma 2, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989 per il finanziamento di piani d'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'elemento di novità rispetto al passato consiste nella circostanza che la finanziaria in corso vede anche iscritto (nella tabella C delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale) un apposito stanziamento di lire 5, 10 e 10 miliardi, rispettivamente per gli anni 1988, 1989, 1990, destinato a costituire il concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il disegno di legge che si rassegna all'esame del Parlamento si propone, appunto, di dettare norme che favoriscano il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, al fine di consentire ai portatori di handicap che patiscono limitazioni fisiche che impediscono o riducono grandemente la loro mobilità, di superare la situazione di emarginazione nella quale li relega la loro menomazione.

Risponde ad una scelta di civiltà — irrinunciabile in un mondo nel quale l'impiego della forza fisica è stato ampiamente sostituito dall'uso di macchinari — consentire a coloro che sono perfettamente in grado di partecipare altrimenti alla vita della società e di svolgere lavori proficui per la collettività, di raggiungere la massima autonomia possibile.

È con questo intento che il Ministro dei lavori pubblici il Ministro per gli affari sociali e il Ministro per i problemi delle aree urbane hanno inteso farsi ca-

rico del problema predisponendo un disegno di legge, che prevede da un lato interventi di adeguamento dell'esistente e dall'altro il divieto di edificazione di nuovi stabili contenenti barriere.

Gli articoli da 1 a 7 dettano disposizioni intese a facilitare la realizzazione delle opere.

In particolare l'articolo 1 è inteso da un lato a favorire la formazione della volontà dell'assemblea condominiale mediante l'abbassamento del *quorum* dei voti necessari all'adozione delle relative deliberazioni; dall'altro a consentire l'installazione delle strutture mobili eventualmente necessarie per rendere più agevole l'accesso agli edifici, anche in contrasto con la volontà del condominio. L'articolo 2 deroga alle previsioni del codice civile in materia di distanze al fine di favorire l'installazione di ascensori; gli articoli 3 e 4 introducono procedure semplificate per le concessioni delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di bellezze architettoniche e panoramiche; l'articolo 5 fa salvo il rispetto della legislazione antisismica, ma svincola il progetto dalle necessità dell'autorizzazione, ferma restando la possibilità delle competenti autorità, alle quali il progetto dovrà comunque essere inviato, di intervenire in via repressiva. L'articolo 6 svincola le opere edilizie necessarie per la realizzazione delle opere dalla necessità di ottenere la concessione edilizia dato il rilievo sociale delle opere stesse e considerato che, nella maggior parte dei casi, non comporteranno aumenti di volumetria.

Gli articoli da 8 a 10 prevedono la concessione, ai condomini e ai privati che intendono realizzare gli interventi previsti dalla legge, di contributi erogati dal Ministero dei lavori pubblici nella misura massima del 10 per cento del costo ritenuto ammissibile dai comuni sulla base di un decreto interministeriale adottato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per gli affari sociali e col Ministro per i problemi delle aree urbane.

L'articolo 11, infine, stabilisce che dal 1° gennaio 1989 le costruzioni che superino certe dimensioni debbono essere realizzate prevedendo ascensori e accessi in piano e mediante rampe.

La copertura finanziaria del provvedimento, indicata nell'articolo 12, è realizzata con l'utilizzazione di risorse effet-

tivamente disponibili previste nella legge finanziaria 1988.

Il sistema di erogazione dei contributi è articolato in modo tale che, ove le richieste eccedano le disponibilità, i contributi saranno ridotti in proporzione, evitandosi in tal modo di superare lo stanziamento previsto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, legge 11 marzo 1988, n. 67 —
Legge finanziaria 1988)

Attualmente la progettazione architettonica è rivolta principalmente ad un'utenza « funzionalmente integra » anche se la situazione reale risulta notevolmente diversa.

Il 20 per cento della popolazione (circa 10.000.000 di persone) è costituita da persone che per diversi motivi si trovano in condizioni di permanente o temporaneo stato di ridotta o impedita capacità motoria. Il dato si ottiene sommando tra di loro tutte le diverse erogazioni indennitarie o pensionistiche dello Stato in favore degli invalidi civili, per lavoro, di guerra.

È estremamente difficile, all'interno di questo dato generale, estrapolare il dato concernente gli invalidi permanenti con capacità motorie talmente ridotte da trovare reali difficoltà di spostamenti a causa delle cosiddette « barriere architettoniche ».

L'unico dato univoco e attendibile attualmente disponibile è quello relativo agli invalidi che percepiscono l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Tale indennità è infatti concessa per la sola menomazione ai cittadini totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che comportino impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a prescindere da qualsiasi limite di reddito.

Percepiscono pertanto tale indennità tutti i portatori di handicaps più gravi, tra i quali sono ricompresi tutti coloro che si spostano con la sedia a rotelle.

Dai dati forniti dal Ministero dell'interno, che eroga tale provvidenza, risulta che gli assistiti aventi diritto all'indennità di accompagnamento nel 1988 sono 451.215.

Tale dato deve essere interpretato, ai fini che interessano, tenendo presente che i portatori di handicap motorio grave sono circa il 50 per cento degli aventi diritto.

Pertanto non si dovrebbe essere molto lontani dalla realtà stimando i non deambulanti attorno alle 200.000 unità (v. tabella allegato 1).

Il problema delle barriere architettoniche degli edifici privati in parte è stato già affrontato dalle disposizioni sull'edilizia economica e popolare (articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384) che hanno introdotto una riserva di alloggi a piano terra in favore dei non deambulanti.

Le regioni e gli enti locali si sono fatti carico del problema e sono stati realizzati anche interi fabbricati o residenze protette pienamente fruibili dagli anziani e dai portatori di handicaps (leggi

regionali Friuli n. 35/81; Marche n. 37/82; Emilia-Romagna n. 6/81; Abruzzo n. 75/82; Lazio n. 11/78; Lombardia n. 76/80; Piemonte n. 7/82; Puglia n. 49/81; Valle d'Aosta n. 93/82 e 66/83; Veneto n. 72/75 e 45/79; Basilicata n. 3/81).

Con leggi regionali, sono stati inoltre finanziati anche specifici interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche.

In parte, come risulta da dati forniti dalle associazioni (ANINC, ANFASS, ecc.), il problema è stato affrontato dalle famiglie degli invalidi, che hanno cambiato abitazione per far fronte alle loro necessità di spostamento. Ciò si è verificato soprattutto per le famiglie dove sono nati bimbi portatori di handicaps. È infatti emersa, negli ultimi anni, la tendenza delle famiglie a non lasciare i portatori di handicaps nelle strutture specializzate ma a tenerli il più possibile in famiglia.

Si stima pertanto che l'adeguamento delle abitazioni sia già in larga misura attuato e che residui una percentuale di portatori di handicaps viventi in stabili non idonei pari circa al 10 per cento dei non deambulanti.

In cifra reale si tratta di circa 20.000 persone, generalmente divenute inabili in età adulta o avanzata, caratterizzate da un reddito medio-basso, con grosse difficoltà di cambiare abitazione.

Si deve anche sottolineare che il fenomeno è molto accentuato nelle grandi città ove il tipo di edilizia (grandi fabbricati spesso privi di ascensore) e la qualità della vita (difficoltà obiettive di spostamento) si riflettono in senso negativo.

Il fenomeno è ridotto sensibilmente nelle piccole cittadine ed è praticamente inesistente nelle aree periferiche agricole.

I problemi tecnici che il disegno di legge si propone di affrontare sono in linea generale quelli connessi agli accessi agli edifici ed agli appartamenti da parte di persone non deambulanti.

Gli obiettivi finali che si propone di raggiungere sono l'eliminazione di gradini o l'impianto di rampe o servoscala per superarli; l'impianto di ascensori; la modifica di porte troppo strette; l'installazione nelle aree condominiali di uso comune di interruttori e cassette per la posta ad altezze adeguate; l'eliminazione di passaggi pedonali con ghiaia in cortili e giardinetti; l'eliminazione di pavimentazioni sdruciolevoli; di griglie con elementi troppo distanziati tra loro; l'allargamento dei posti auto nei garages al fine di consentire all'handicappato la salita sull'automezzo.

I singoli potranno richiedere il contributo anche al fine di installare locali igienici adeguati e di ampliare le porte delle loro abitazioni, che ne consentano il passaggio delle carrozzelle.

I costi si suddividono pertanto in due categorie:

- 1) costi necessari per realizzare accessi adeguati;
- 2) costi per realizzare modifiche interne delle abitazioni.

Nella prima categoria l'unica voce di importo elevato è rappresentata dagli ascensori che, per un palazzo di cinque piani, comporta un investimento di circa 70-80 milioni di lire.

Il disegno di legge prevede un contributo del 10 per cento sul costo ammesso. Ne discende che per un edificio di cinque piani il contributo per un ascensore si aggirerà attorno a 7-8 milioni di lire.

Molto inferiore il costo dei lavori riguardanti la pavimentazione, le scale e l'impianto di servo-scale. Un edificio che abbia bisogno di tutti gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 non potrà godere di un contributo superiore a 10 milioni di lire circa (10 per cento di 100.000.000 di costo).

Nelle seconde categorie la voce di importo elevato è quella riguardante i servizi igienici.

Un bagno compatto per invalidi ha un costo che si aggira intorno ai 20 milioni di lire. Il contributo del 10 per cento sarà pari a 2 milioni.

Poiché non è stata mai fatta da nessun organismo pubblico o privato una rilevazione del « tipo » di barriere da eliminare è ragionevole presumere che queste siano le più varie e che siano pochissimi gli edifici che abbisognano di interventi che riguardino tutte le voci.

Lo stanziamento previsto (lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 20 miliardi nel 1990) potrà soddisfare le richieste di 20.000 persone (o condomini) che decidano di attuare, in media, interventi del valore di 25 milioni.

In difetto di stime più precise sembra che tale valutazione risponda pienamente alle attuali esigenze.

TAB. ALL. 1

*Analisi degli invalidi che percepiscono l'indennità di accompagnamento
suddivisi per regioni.*

(Riferimento al 31 dicembre 1987)

I dati sono stati elaborati in base alle statistiche sugli invalidi civili fornite dal Ministero dell'interno.

	Popolazione	Invalidi non deambulanti	% rispetto alla popolazione
Piemonte	4.385.049	20.131	0,45
Liguria	1.755.107	12.152	0,69
Lombardia	8.879.308	42.408	0,42
Veneto	4.371.681	23.420	0,53
Friuli-Venezia Giulia	1.212.240	7.105	0,58
Emilia-Romagna	3.926.989	34.130	0,605
<i>Italia settentrionale ...</i>	25.088.265	129.344	0,51
Toscana	3.569.005	32.056	0,9
Marche	1.427.041	12.023	0,84
Umbria	817.415	10.509	1,27
Lazio	5.125.877	27.519	0,53
<i>Italia centrale ...</i>	10.939.338	82.107	0,75
Abruzzi	1.254.479	13.419	1,07
Molise	334.072	7.043	0,61
Campania	5.700.541	39.509	0,69
Puglia	4.030.146	28.005	0,7
Basilicata	619.884	6.949	1,12
Calabria	2.140.617	16.170	0,75
<i>Italia meridionale ...</i>	14.079.739	111.095	0,78
Sicilia	5.117.803	53.218	1,04
Sardegna	1.646.375	12.536	0,76
<i>Italia insulare ...</i>	6.764.178	65.754	0,97
<i>Totale generale ...</i>	56.871.520	388.300	0,68

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, strutture mobili e facilmente rimovibili al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori ed alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

ART. 2.

1. Le opere di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

ART. 3.

1. Ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, anche rielaborando, ove necessario, il progetto; delle autorizzazioni e della relativa documentazione deve essere immediatamente trasmessa copia al Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Nell'ipotesi in cui l'autorità competente non disponga di un proprio ufficio tecnico per la rielaborazione del progetto si avvarrà degli uffici tecnici della regione. In tal caso il termine di cui al comma 1 è aumentato di trenta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2, gli interessati possono, entro i 30 giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. La mancata pronuncia nei termini di cui al comma 3 equivale ad assenso.

5. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

6. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

7. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può annullare l'autorizzazione concessa dalle regioni o dalle autorità subdelegate entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa a norme del comma 2.

8. L'annullamento può essere pronunciato solo ove sia consentito il diniego e deve essere motivato ai sensi del comma 1.

ART. 4.

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 18 della predetta legge la competente Soprintendenza è tenuta a provvedere entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, anche rielaborando, ove necessario, il progetto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6.

ART. 5.

1. L'esecuzione delle opere edilizie necessarie alle innovazioni di cui all'articolo 1, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

ART. 6.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 5, qualora non comporti trasformazioni urbanistiche, non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione.

2. Il condominio o il singolo portatore di handicap interessato comunica al comune la data d'inizio dei lavori.

ART. 7.

1. Alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 l'interessato deve allegare certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione so-

stitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

ART. 8.

1. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi a fondo perduto, nella misura massima del 10 per cento del costo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio od al portatore di handicap.

2. Il limite massimo di costo per le singole opere ammissibili a contributo è determinato entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'anno 1988 il decreto sarà adottato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'abbattimento delle « barriere architettoniche » negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5. I competenti assessori regionali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

ART. 10.

1. Gli interessati devono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Alla domanda devono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 7.

4. Il sindaco, nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune, determinato secondo i costi di cui all'articolo 8 sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette al competente assessore regionale.

5. Il competente assessore regionale determina il fabbisogno regionale complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 9, comma 2.

ART. 11.

1. Dal 1° gennaio 1989 nelle nuove costruzioni, con più di tre livelli fuori terra, deve essere installato un ascensore per ogni scala principale e deve essere previsto almento un accesso che consenta di raggiungere l'ascensore in piano o mediante rampe prive di gradini. Gli ascensori e le rampe devono avere le caratteristiche tecniche indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, aggiornato dal Ministero dei lavori pubblici sulla scorta delle più recenti acquisizioni tecniche.

ART. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 9 è alimentato con lire 10 miliardi per l'anno 1988 e con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici » per lire 5 miliardi per il 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990, nonché l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane » per lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.